COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

39.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GILBERTO BONALUMI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:
BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito delle discussione e rinvio):

BONALUMI: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453);

NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511);

GUNNELLA ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560);

PAG.

FORTUNA e LENOCI: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114);

DE MITA ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607) 3

BONALUMI GILBERTO, *Presidente, Relatore* . 3, 6, 7 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 32

ANDREATTA BENIAMINO 19, 20

BIANCO GERARDO 14, 16, 18, 19, 20

FERRARI MARTE 22, 26

PAG.

GORLA MASSIMO 31

MASINA ETTORE 6, 19, 22, 30

PETRUCCIOLI CLAUDIO 19

RAFFAELLI MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 5, 7, 10, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24

RAUTI GIUSEPPE 27

SANLORENZO BERNARDO 6, 7, 19, 23, 24, 25

SARTI ADOLFO 24

Votazione segreta:

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 32

La seduta comincia alle 9,10.

LEO CANULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del Regolamento, i deputati Battistuzzi, Longo e Pannella vengono sostituiti rispettivamente dai deputati De Luca, Belluscio e Rutelli per l'intero *iter* del provvedimento. Comunico inoltre che nella seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati De Mita, Martinazzoli e Natta vengono sostituiti rispettivamente dai deputati Coloni, Rebulla e Guerrini.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Bonalumi: Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo (453); Napolitano ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbrario 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (1511); Gunnella ed altri: Norme per la lotta contro la fame nel mondo (1551); de Michieli Vitturi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbrario 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità (1560); Fortuna e Lenoci: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo (2114); De Mita ed altri: Aiuto pubblico, programmi di cooperazione ed interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo (3607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Bonalumi: « Norme concernenti le iniziative contro la fame nel mondo »; Napolitano ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Interventi contro la fame nel mondo e la sicurezza alimentare »; Gunnella ed altri: « Norme per la lotta contro la fame nel mondo »; de Michieli Vitturi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ed interventi straordinari di emergenza aventi il carattere della eccezionalità »; Fortuna e Lenoci: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e gli interventi contro la fame nel mondo »; De Mita ed altri: « Aiuto pubblico, programmi di cooperazione ed interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri la Commissione ha stabilito di accantonare gli articoli dal 13 al 27.

Riprendiamo ora l'esame di tali articoli.

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

(*Autonomia finanziaria della direzione generale*).

1. Si provvede alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finali

tà della presente legge in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della direzione generale del dipartimento.

3. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti della direzione generale.

4. I servizi e gli uffici della direzione generale possono stipulare, in forma diretta e a trattativa privata, convenzioni e contratti, nonché porre in essere atti di concessione con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato o con enti pubblici o privati, entro i limiti di competenza fissati con apposito decreto da parte del direttore generale, salvo quanto previsto per il servizio per gli interventi straordinari e di emergenza.

5. Con analoghe modalità possono essere conferiti, per particolari materie o settori, incarichi di gestione a funzionari della direzione generale posti alle dirette dipendenze del direttore generale.

6. Possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di 15 miliardi, per l'invio alle Rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale inviato all'estero, nonché per lo svolgimento, in Italia e all'estero, delle iniziative connesse con l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla presente legge.

7. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.

8. I fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabii per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentementre approvati, possono — su autorizzazione del Ministro per gli affari esteri o del Sottosegretario delegato — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

9. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attuazione dell'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione è autorizzata dal comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito e a costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme in vigore.

10. La Direzione generale potrà avvalersi di tali istituti per quei servizi di contabilità ed ausiliari che si rendano necessari per il miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

11. Il controllo interno dell'amministrazione dei fondi di competenza della direzione generale è espletato da un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri e collocati fuori ruolo. Il collegio è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un triennio. Per ciascun membro è nominato un supplente. Nel decreto di nomina è stabilito il compenso spettante al presidente e ai membri del collegio.

12. Il collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua il riscontro sulle spese e può chiedere di prendere visione di tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

13. Il collegio esamina ad esprimere il proprio giudizio sul rendiconto annuale di

cui all'articolo 9 (secondo comma) della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

14. Presenza quadrimestralmente, entro un mese dalla scadenza del singolo quadrimestre, una relazione al Ministero degli affari esteri e al direttore generale per la cooperazione allo sviluppo sui risultati del controllo nel periodo. Copia della relazione è invitata dallo stesso collegio alla Corte dei conti – Ufficio controlli atti del Ministero affari esteri –, alla Ragioneria generale dello Stato e al Parlamento.

Gli onorevoli Masina, Gorla e Crippa hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Presso la direzione generale è costituito un apposito ufficio della corte dei conti per il visto contestuale sui provvedimenti che prevedono un impegno finanziario superiore ai 5 miliardi di lire. Tale ufficio esercita altresì il controllo di legittimità in via successiva degli atti della Direzione generale (del dipartimento).

13. 1.

Al terzo comma, sostituire le parole: 30 giorni *con le parole:* 90 giorni.

13. 2.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Presso la direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

Sopprimere, di conseguenza, i commi dall'undicesimo al quattordicesimo.

13. 3.

Il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, i servizi e gli uffici della Direzione generale della cooperazione possono stipulare, nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.

Ciò può avvenire anche in forma diretta e a trattativa privata, in presenza di specifica richiesta da parte del Paese beneficiario e qualora il Comitato direzionale ne ritenga giustificata l'opportunità.

In ogni caso le delibere ed i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione tecnica 10 della presente legge. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel Bollettino di cui all'articolo 7.

La Direzione generale della cooperazione può predisporre, su richiesta del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli da parte di organismo tecnico terzo ed indipendente, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

La Direzione generale, previa delibera del Comitato direzionale, può inoltre avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale ed operativo di cui alla presente legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente con enti e società specializzate, con consorzi ed associazioni di categoria, pubblici e privati. In linea prioritaria tali servizi sono acquisiti per il tramite di apposite intese con istituti ed enti pubblici operanti nei settori principali della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

13. 4.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'emendamento 13. 3, presentato dal Governo, tende a reintrodurre nel testo unificato un apposito ufficio di ragioneria alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali, già previsto nella legge n. 38 del 1979.

Il Governo, in sostanza, vuole ripristinare un organismo già consolidatosi.

L'emendamento 13. 4 si riferisce al dibattito svoltosi intorno alle procedure e tende ad accogliere quanto è emerso da alcuni interventi disciplinando la materia in modo diverso dalla legge n. 38 del 1979 che si limitava

a dare la facoltà, per l'attuazione degli interventi, della trattativa diretta e privata.

Ricordo che nell'articolo 10 è stata prevista, per la prima volta, l'istituzione di un corpo specialistico di tecnici e ne sono stati indicati i compiti.

In questo articolo si intende prevedere in maniera obbligatoria che qualsiasi delibera e parere dal comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione debbano essere corredati da specifica valutazione tecnica ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Vi è preferenza per gli istituti di diritto pubblico, là dove ve ne siano.

Dunque, il Governo ritiene che questa normativa debba partire, in ogni caso – nella fase di applicazione – da criteri generali fissati dal comitato direzionale e che debba disciplinare in maniera limitativa la trattativa diretta, non legandola solo alla richiesta del comitato direzionale, nonché ad un parere da parte di strutture tecniche interne al Ministero.

Al Governo sembra fondamentale questa possibilità, in quanto sarebbe improprio delegare *una tantum* obbligatoriamente funzioni che devono essere svolte all'interno del Ministero.

BERNARDO SANLORENZO. Desidero comprendere le ragioni che sono alla base dell'emendamento 13. 3 presentato dal Governo. Vi è una valutazione positiva del funzionamento degli uffici di ragioneria, ed io non ho elementi per una valutazione diversa, però questa scelta comporta la scomparsa di un organo che vedeva la luce per la prima volta nell'articolo 13 del provvedimento, in cui, al comma 11 è previsto che « il controllo interno dell'amministrazione dei fondi di competenza della direzione generale è espletato da un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del tesoro ». A me sembra che questa formula di controllo interno sia di livello superiore rispetto a quella proposta dal Governo, in cui non è prevista la presenza del magistrato della Corte dei conti. Un ufficio di ragioneria è cosa ben diversa da un ufficio tra i cui componenti vi è un magistrato della Corte dei conti!

Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista all'emendamento del Governo.

ETTORE MASINA. Ritiro l'emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 3, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 13. 2, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 4, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14

(*Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*).

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli orientamenti nel limite massimo di 7 unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;

d) personale dell'Amministrazione dello Stato, ivi compreso il personale docente e non docente in servizio presso strutture accademiche, scolastiche e di formazione

tecnico-professionale pubbliche e private, nonché degli enti pubblici anche economici e degli enti locali, posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari di cittadinanza italiana provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di 30 unità, assunti dalla direzione generale sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla precedente lettera *b*);

f) personale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno 12 mesi presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e il FAI secondo le qualifiche professionali e le dotazioni organiche previste dalla legge n. 312 del 1980, e in conformità con l'ultimo comma dell'articolo 10.

2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere la lettera f).

14. 2.

L'onorevole Codrignani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le nomine del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dal Ministro per gli affari esteri sulla base delle competenze specifiche in ordine ai problemi tecnici della direzione stessa.

14. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Codrignani.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere contrario all'emendamento Codrignani e favorevole all'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

BERNARDO SANLORENZO. Sull'emendamento Codrignani 14. 1, il gruppo comunista si astiene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codrignani 14. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*bis*.

(Personale in servizio di cooperazione allo sviluppo).

Il personale in servizio di cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale inviato in missione dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del successivo articolo 14;

b) personale alle dipendenze di paesi in via di sviluppo o di organismi internazionali ai sensi del successivo articolo 17;

c) volontari in servizio civile e altri cooperanti italiani delle organizzazioni non governative con contratto registrato dalla direzione generale ai sensi dei successivi articoli 31 e 31-*bis*.

14. 0. 1.

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Invio in missione).

1. Il personale inviato in missione all'estero per svolgere compiti connessi con l'attuazione della presente legge è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici, anche territoriali, o altro personale dipendente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale dipendente da enti, società e organismi specializzati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, nonché personale incaricato a tal fine sulla base di criteri fissati dal comitato direzionale.

2. Tale personale non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione della direzione generale, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

3. Qualora tale persona fruisca di alloggio messo a disposizione da parte del paese nel quale esso presta servizio, la direzione generale provvede ad effettuare per il tramite della competente rappresentanza diplomatica, una ritenuta pari a 1/8 del trattamento di missione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi per svolgere compiti connessi con l'attuazione della presente legge è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici anche territoriali, o altro personale di ruolo dipendente dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato — sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale — incluso il personale a contratto di cui all'articolo 10.

15. 5.

L'onorevole Codrignani ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, all'alinea, inserire, dopo le parole: della presente legge, *le seguenti:* deve essere fornito di requisiti di competenza ai fini delle missioni ed.

15. 5.

L'onorevole Gorla ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), *dopo la parola:* società *sopprimere le parole:* organizzazioni non governative idonee ed altri.

15. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Il personale destinato ad operare in programmi la cui attuazione sia stata affidata in tutto o in parte ad organizzazioni non governative viene scelto dalla direzione generale d'intesa con le suddette organizzazioni.

14. 4.

Gli onorevoli Crippa, Masina e Gorla hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Il personale di cui sopra verrà reclutato di preferenza tra coloro che abbiano acquisito specifiche esperienze in materia di cooperazione ed in particolare tra coloro che abbiano già prestato servizio di cooperazione ai sensi della presente legge ovvero degli articoli 18 o 3 della legge 9 febbraio 1979 n. 38 o della legge 8 marzo 1985 n. 73. Il personale destinato ad operare in programmi la cui attuazione sia stata af-

fidata in tutto o in parte a organizzazioni non governative viene scelto sentite le suddette organizzazioni ».

15. 3.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo e contrario a tutti gli altri emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 1, interamente sostitutivo dell'articolo.

(*È approvato*).

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti.

Poiché all'articolo successivo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 16.

(*Doveri del personale inviato all'estero*).

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo uniforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

3. Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio esercita altresì le funzioni di istituto nei confronti delle Unità tecniche costituite nei Paesi di accreditamento.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 11.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 11 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali).

1. Per esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15, nonché il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo dipende, può autorizzare il personale stesso ad assumere impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

2. Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese o degli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì, a carico delle amministrazioni assistenziali e previdenziali ine-

renti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo o in base al rapporto d'impiego con l'ente o organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Questo articolo è connesso con l'articolo 11, che è stato poc'anzi soppresso.

L'articolo in esame disciplina una possibilità cui, a dire il vero, nell'arco di cinque anni non si è mai fatto ricorso e che, del resto, se fosse attuata, creerebbe un meccanismo che, per la sua complessità, darebbe esiti pericolosi.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 17.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17, di cui il Governo chiede la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 17 deve intendersi, pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni).

1. Salvi i casi contemplati negli articoli 15 e 17, il personale di cui alle lettere *a*) *b*) dell'articolo 15 non può percepire nel Paese d'impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi o per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Il personale di cui all'articolo 15 non può percepire nel Paese d'impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta per servizio.

18. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Si tratta di una norma tendente ad una maggiore moralizzazione, essendosi previsto, all'articolo 15, un unico trattamento per tutte le voci. Ovviamente, si fa eccezione per il rimborso delle spese di trasferta per motivi di servizio.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole a tale emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 1, cui, come relatore, mi sono dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 19.

(Attestato finale).

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 15 e 31 della presente legge un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

5. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al precedente primo comma, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 15, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale:

1) con decreto del Ministero degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

2) con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

3) con decreto del Ministero degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistrtura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte della Direzione generale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

Gli onorevoli Sarti, Armato e Silvestri hanno presentato i seguenti emendamenti.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente:

(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati).

20. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane ad usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

20. 2.

Al quinto comma, sostituire le parole « Direzione generale » *con le parole* « Comitato direzionale ».

20. 3.

Aggiungere il seguente comma:

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane ad usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

20. 4.

Gli onorevoli Sanlorenzo, Crippa e Trebbi hanno presentato il seguente subemendamento, riferito agli identici emendamenti Sarti ed altri 20. 2, e Governo 20. 4.

Al terzo comma, inserire, dopo la parola « docenti » *le seguenti:* « ... e ricercatori ».

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'emendamento 20. 3 ha carattere tecnico in quanto il Comitato direzionale ratifica l'invio all'estero superiore a quattro mesi e quindi è logico che sia lo stesso Comitato a disporre la proroga del termine dell'incarico.

L'emendamento 20. 4 comporta solo una diversa collocazione dell'ultima parte dell'articolo 21.

Per quanto riguarda l'emendamento Sarti ed altri 20. 1, esprimo parere favorevole. L'emendamento Sarti 20. 2 è identico a quello del Governo 20. 4. Sono, infine, favorevole al subemendamento presentato dall'onorevole Sanlorenzo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20. 2, 20. 3 e 20. 4, nonché al subemendamento presentato dall'onorevole Sanlorenzo.

Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri 20. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 20. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Sanlorenzo ed altri, riferito agli identici emendamenti Sarti ed altri 20. 2 e Governo 20. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri 20. 2, identico all'emendamento del Governo 20. 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

(Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari).

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono collocare in aspettativa per un periodo non superiore a quattro anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 20 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relati-

vo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero) è assunto dalla Direzione generale.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a otto mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Gli onorevoli Sarti, Portatadino, Armato e Silvestri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Dipendenti di enti pubblici).

21. 1.

All'ultimo comma, sopprimere le parole da Il Ministero della pubblica istruzione *fino alla fine del comma.*

21. 2.

Gli onorevoli Masina e Codrignani hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole: Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare *fino alla fine.*

21. 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole: il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare *fino alla fine.*

21. 5.

In qualità di relatore esprimo l'avviso che gli emendamenti relativi all'articolo 21, come quelli collegati all'articolo 20, configurano una migliore sistemazione della materia, non intaccando la sostanza delle norme, e perciò non presupponendo il parere della Commissione affari costituzionali.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Concordo con il presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri 21. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri 21. 2, identico agli emendamenti Masina e Codrignani 21. 3 e del Governo 21. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trat-

tamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto arrticolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Trattamento economico all'estero).

1. Il personale di cui all'articolo 15, lettera *a*), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.

2. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

3. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 15 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati dalle Nazioni Unite per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole Ministro degli affari esteri *aggiungere le parole* di concerto con il Ministro del tesoro.

23. 1.

All'ultimo comma le parole dalle Nazioni Unite *sono sostituite dalle parole* al riguardo del Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea.

23. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, in missione per un periodo superiore a quattro mesi, si applicano comunque le norme sul trattamento economico previste dall'ordinamento dello stesso Ministero.

23. 3.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'emendamento 23. 3 è volto ad impedire che il personale del Ministero degli affari esteri, in missione per motivi diversi dalla cooperazione, possa godere dei vantaggi previsti solo per chi è preposto all'attività di cooperazione.

GERARDO BIANCO. Desidero chiedere al rappresentante del Governo di spiegarmi il significato delle parole: « per un periodo superiore a quattro mesi ». Significano forse che si può continuare a percepire l'indennità per un periodo di tempo illimitato?

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* L'invio di personale all'estero, ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo, è possibile per un periodo — precisato nel contratto — inferiore a quattro mesi (per esempio, per una missione tecnica, da dieci giorni a quattro mesi) e con un trattamento economico diverso da quello previsto per chi rimanga all'estero per un periodo più lungo.

L'emendamento del Governo tende soltanto ad impedire che colui che non operi nell'ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo (per esempio, un cancelliere che si trovi presso un'ambasciata italiana all'estero) possa usufruire, avendo superato i quattro mesi di permanenza, del privilegio previsto dalla normativa in discussione limitatamente ai programmi di cooperazione.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Congedo e spese di viaggio).

1. Al personale di cui all'articolo 15, lettera *a*), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 23 sempreché non sia seguito da cessazione amministrativa e per missioni superiori agli otto mesi.

3. Al personale spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: La durata *al termine.*

24. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Siccome la normativa stabilita in sede di ONU prevede una durata di 36 giorni, quella ora in discussione richiede un'armonizzazione con quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole all'emendamento or ora illustrato dal rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 24. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 24, con la sua modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Trattamento economico e assicurativo).

1. Il trattamento economico spettante per le diverse qualifiche del personale di cui all'articolo 15, lettera *b*), è stabilito periodicamente dal Ministro degli affari esteri.

2. Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

3. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore.

4. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivante da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché da un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per il fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

Il personale di cui all'articolo 15, lettera *b*), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto per il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 15, lettera *a*).

25. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Questo emendamento è correlato con l'articolo 15 nel senso che tende a perequare il trattamento del personale assunto con contratto di diritto privato a quello riservato ai dipendenti dagli enti pubblici, stabilendo l'utilizzazione del suddetto personale nei limiti di un contingente fissato periodicamente dal ministro degli affari esteri di concerto con il ministro del tesoro.

GERARDO BIANCO. Chiedo che in tale emendamento si faccia riferimento alle norme della legge che prevedono le modalità di assunzione del personale. Ritengo infatti che, così come è formulato, l'emendamento 25. 1 significhi soltanto che il personale di cui all'articolo 15, lettera *b*) può essere chiamato in base a criteri più autonomi o arbitrari.

Dichiaro comunque di astenermi dalla votazione dell'emendamento 25. 1.

PRESIDENTE. Come relatore, dichiaro di essere favorevole all'emendamento 25. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 25. 1, cui come relatore mi sono dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Contenuto del contratto).

1. Il contratto di cui all'articolo 25 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale e assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il pagamento di ferie annuali retribuite se godute durante il periodo di missione;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 23;

d) la corresponsione nei casi di durata superiore a otto mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non infe-

riore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorata rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrino in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate. Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 1.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo chiede la soppressione di questo articolo, che prevede alcune particolari condizioni da inserire nel contratto di cui all'articolo 25.

Poiché la Commissione ha stabilito che l'articolo 25 preveda che al personale assunto con contratto di diritto privato si applichi lo stesso meccanismo previsto per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 15, attraverso un decreto del ministro degli affari esteri di concerto con il ministro del tesoro, l'articolo ora in esame non ha più motivo di sussistere.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento, dichiaro di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 26.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 26, di cui il Governo chiede la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 26 deve intendersi, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Missioni inferiori ad otto mesi).

1. Il personale di cui all'articolo 17, nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per missioni di durata inferiore agli otto mesi e per le finalità previste dall'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti e i tecnici come sopra designati, con decreto della direzione generale, nel quale viene determinata la qualificazione di tale personale ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. Per le missioni suindicate è corrisposta un indennità pari ad 1/30 del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 24 o nel secondo comma dell'articolo 26 per ogni giorni di missione.

3. Per particolari esigenze di servizio la direzione generale può disporre missioni di durata non superiore ai trenta giorni concordandone l'importo in via forfettaria con il personale e/o con la società incaricati alla missione stessa.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla rubrica, sostituire la parola otto *con la parola* quattro.

27. 1

Il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 15.

27. 2.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il primo degli emendamenti presentati dal Governo è una sorta di passaggio obbligato per uniformare questo articolo al resto del provvedimento.

Il secondo emendamento tende a sostituire una normativa frammentaria stabilendo — in coerenza con quanto è stato fatto per gli altri articoli — che l'ammontare dell'indennità sia determinato con decreto del ministro degli affari esteri sentito il ministro del tesoro e tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 15.

GERARDO BIANCO. Propongo di sostituire la parola: « sentito » con le parole: « di concerto con », per rendere tale disposizione più vincolante.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli altri affari esteri.* Non ho nulla in contrario a tale modifica.

PRESIDENTE. Come relatore, dichiaro di essere favorevole all'emendamento 27. 1 ed all'emendamento 27. 2, con la modifica testé proposta dall'onorevole Bianco.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 27. 1 cui, come relatore, mi sono dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

L'onorevole Bianco ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo 27. 2:

Sostituire la parola: sentito *con le parole:* di concerto con.

Pongo in votazione tale subemendamento, cui si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 27. 2, con la modifica testé apportata, cui come relatore mi sono dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Informo che la Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio nulla osta sugli emendamenti agli articoli 10 e 32, nonché sull'articolo aggiuntivo 10-*bis*, votati in linea di principio nella seduta di ieri.

Pongo in votazione il subemendamento Sanlorenzo 0. 10. 3. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Rauti 0. 10. 4. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Sanlorenzo 0. 10. 4. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche apportate anche nella seduta di ieri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Crippa 10. 0. 1.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti dell'articolo 32.

Pongo in votazione l'emendamento Masina 32. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 con le modifiche apportate anche nella seduta di ieri.

(*È approvato*).

Ricordo che era stato accantonato l'emendamento Masina ed altri 8. 8, riguardante l'istituzione di una banca dati con accesso pubblico, che è stato trasformato in un articolo aggiuntivo con il numero di 35-*bis*.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Questo articolo aggiuntivo richiede il parere della Commissione affari costituzionali.

BERNARDO SANLORENZO. Il gruppo comunista dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo.

GERARDO BIANCO. Riconosco la necessità dell'istituzione di una banca dati, però è indispensabile usare prudenza ed attenzione nel definire le aree di informazione aperte al pubblico, in particolare considerando la tutela personale e privata. Potremmo circoscrivere tali aree ai dati concernenti le decisioni pubblicate sui bollettini ufficiali.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. In questa come in ogni altra legge abbiamo l'obbligo di definire la pubblicità delle procedure dei controlli, cosa che abbiamo fatto in particolare con l'articolo 13. Però, ritengo poco opportuno inserire in una norma di legge le modalità di accesso ad una banca dati, che attengono all'organizzazione interna della struttura burocratica. Dovremmo piuttosto cercare di non imporre a tale struttura, peraltro forse anche fragile, nuovi compiti che rischierebbero di distogliere energie preziose per i fini stessi del provvedimento che stiamo approvando.

Pertanto, non so se sia il caso di inserire in tale intento, che potrebbe dare luogo a complicazioni dal punto di vista legislativo.

BENIAMINO ANDREATTA. È evidente che questo provvedimento ha un sovrappiù di garantismo, poiché alcune esperienze fatte in passato hanno indotto i legislatori ad essere particolarmente severi.

A me sembra che un'applicazione anticipata del sistema della libertà di accesso alle informazioni amministrative in questo settore possa essere giustificata.

Ritengo che si debba tenere conto della discussione svoltasi finora, così come se ne tiene conto nella bozza predisposta dall'apposita commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, aggiungerei all'area informativa del segreto di Stato quella delle informazioni riguardanti persone, limitando a tali due aree l'esclusione del pubblico accesso.

La possibilità di ottenere dalla banca dati una serie di informazioni (che però non sono tutte le informazioni) permette al giornalista, od al concorrente, di avere una traccia per poter accedere alle altre informazioni. Dunque, l'esistenza della banca dati rappresenta una sorta di « filo di Arianna » per chi voglia ottenere tutte le altre informazioni.

ETTORE MASINA. Faccio mia la posizione espressa dall'onorevole Andreatta ed aggiungo di essere contento che il nostro emendamento confluisca nel suo nonostante il fatto che la sinistra indipendente si batta in tutte le sedi contro qualunque tipo di segreto non condividendo minimamente l'idea che vi siano segreti i quali non possono essere conosciuti dai cittadini in materie come quella di cui stiamo discutendo.

Non si tratta di una « superfetazione », nel senso che ben presto tutta la burocrazia italiana sarà attivata con banche dati; si tratta bensì di un meccanismo che consente di avere in tempi velocissimi tutto quello che un privato cittadino non può certamente conoscere se non dopo aver consultato enormi masse di bollettini o di incartamenti.

Con questo nuovo sistema il cittadino viene in poco tempo messo su una « pista » che gli permette di sapere quali sono i documenti che gli interessano, senza perdite di tempo.

BENIAMINO ANDREATTA. In sostanza, si mettono nel calcolatore elettronico tutte le informazioni pubblicate sui bollettini.

BERNARDO SANLORENZO. La questione fu posta già in occasione del dibattito sul bilancio per il 1983, allorquando il gruppo comunista predispose un documento — che fu poi accolto dal ministro degli affari esteri — in cui era posta l'esigenza di istituire una banca dati presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Nel momento in cui discutiamo di tale questione, dobbiamo considerare la banca dati da un lato come elemento di novità e, dall'altro come motivo di grave

preoccupazione, avendo noi appena finito di regolamentare la parte relativa alla trasparenza dei contratti pubblici e di quelli privati.

Dunque, qual è oggi l'elemento che rende la banca dati diversa da quanto abbiamo finora regolamentato in termini di trasparenza della gestione?

Se oggi si chiede al dipartimento per la cooperazione allo sviluppo l'elenco delle ditte che attualmente partecipano a tutto il sistema della cooperazione allo sviluppo, o non si riceve risposta, o la si riceve dopo sei mesi. Invece, è assolutamente indispensabile sapere quali ditte partecipano a tale sistema, per capire quante di esse siano state correttamente interessate e quante siano state escluse. Inoltre, è di importanza fondamentale conoscerle in un arco di tempo definito e non soltanto nell'arco di uno o di tre anni. Ma per ottenere tali informazioni si può aspettare, al giorno d'oggi, anche per tre o quattro mesi.

È necessario, pertanto, stabilire un collegamento diretto tra società civile e dipartimento della cooperazione allo sviluppo. Tale collegamento dipende dal modo in cui viene organizzata la banca dati e dal tipo di informazione da inserire nel calcolatore elettronico.

Dunque, bisogna avere la garanzia che la banca dati sia organizzata nel rispetto delle norme di legge.

Ritengo opportuno demandare al regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 37 la definizione delle procedure di accesso dei cittadini alla banca dati.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento Masina ed altri 8. 8 possa essere accettato perché si pone nella scia di un discorso di trasparenza nella gestione e nei controlli.

Quanto all'accesso alla banca dati come strumento di informazione per tutti coloro i quali lo chiedano, non so bene, in questo momento, quale sia la formula migliore da adottare sul piano legislativo.

L'indicazione fornita dall'onorevole Andreatta (che, per altro, condivido) appare, allo stato degli atti, più come una verità di carattere generale che come un modo concreto di organizzare l'accesso alla banca dati. Comunque, si tratta di una proposta da trasmettere alla I Commissione affari costituzionali, tenuto conto anche del lavoro che attualmente viene svolto dall'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tuttavia non ho davanti a me, in questo momento, alcuna formale proposta di modifica circa il modo di organizzare l'accesso alla banca dati.

Ritengo che un eventuale emendamento formale in tal senso debba essere comunque sottoposto all'esame per il parere da parte della I Commissione affari costituzionali.

GERARDO BIANCO. Ci troviamo in sede legislativa e non abbiamo il compito di approvare discorsi, ma testi.

Con il testo che ci viene proposto dal collega Sanlorenzo, in pratica, è possibile l'accesso a qualunque tipo di informazione.

BENIAMINO ANDREATTA. A mio avviso, dovrebbe essere chiesto il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 35-*bis*.

(Banca dati informativi).

È istituita presso la Direzione generale una banca-dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi e le altre informazioni connesse con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge.

L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 37.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 36.

(*Stanziamenti*).

1. Con legge di bilancio è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla « cooperazione allo sviluppo », bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Gli stanziamenti sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, e con gli interventi straordinari contro la fame nel mondo.

4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 14; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui all'articolo 8, ivi comprese quelle affidate a persone delle Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti e agli esperti delle unità tecniche; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione con la Direzione generale dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al termine del quarto comma, aggiungere in fine:

Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni singolo esercizio finanziario.

36. 1.

Al quarto comma sopprimere le parole da ivi comprese *a* tecniche.

36. 2.

Avverto che il primo di tali emendamenti soddisfa la condizione posta dalla V Commissione bilancio, che è la seguente: « Si richiede che nel testo sia precisata la misura massima, anche in percentuale, in cui gli stanziamenti determinati annualmente con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 887 del 1984, possono essere destinati alle attività indicate nel comma 5 dell'articolo 36 ».

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Da indagini che abbiamo svolto è risultato che, di norma, le spese di cui al comma 4 di questo articolo si aggirano intorno al 3 per cento. Nella previsione di un aumento del volume della cooperazione — e, quindi, delle spese — nei prossimi anni, il Governo propone di stabilire una quota del 5 per cento dello stanziamento in bilancio. Ritiene però fondamentale la soppressione, al medesimo comma, delle parole da: « ivi comprese » a « tecniche », essendo stato stabilito di disciplinare l'attività tecnica con apposito fondo.

MARTE FERRARI. Dichiaro che voterò a favore di entrambi gli emendamenti presentati dal Governo.

Desidero raccomandare l'uso, al posto delle sigle (in questo caso, del CICS), della denominazione per esteso delle varie organizzazioni, affinché tutti i cittadini italiani possano meglio capire il testo legislativo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Come relatore, dichiaro di essere favorevole ad entrambi gli emendamenti presentati dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 36. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 36. 2.

(*È approvato*).

ETTORE MASINA. Voglio ricordare di avere presentato all'articolo 36 due emendamenti: l'uno soppressivo del primo comma; l'altro tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « legge di bilancio » con le parole: « legge finanziaria ».

Se gli onorevoli colleghi sono così gentili da prestarmi qualche istante della loro attenzione, desidero ricordare loro che il secondo comma dell'articolo 2 del presente provvedimento recita: « Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati annualmente con legge finanziaria che ne stabilisce anche la ripartizione nelle sue voci principali ».

Dunque, appare evidente la necessità quanto meno della modifica prospettata nel secondo dei miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(*Disposizioni transitorie e finali*).

1. Le norme attuative della presente legge sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, sentite le Amministrazione dello Stato interessate. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento il Comitato direzionale impartisce le necessarie direttive per assicurare l'immediata operatività della presente legge.

2. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I fondi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1985, n. 73, non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nel Fondo per la cooperazione allo sviluppo.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale dovrà esaminare le iniziative di cooperazione in corso di attuazione in base alla legge 8 marzo 1985, n. 73. Il Comitato direzionale stabilirà con propria delibera quali iniziative verranno attribuite alla gestione del servizio interventi straordinari di cui all'articolo 9 della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

L'onorevole Sanlorenzo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: di concerto *con la parola* sentito.

37. 2.

Come relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Il Mediocredito centrale curerà la rispondenza delle singole operazioni originate con i crediti di aiuto alle normative valutarie ed emetterà i provvedimenti di applicazione.

37. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

37. 3.

BERNARDO SANLORENZO. Ritengo sia opportuno sostituire le parole « di concerto » con la parola « sentito ».

Desidero sottolineare che il primo comma dell'articolo 37 correttamente prevede un termine entro cui deve essere emanato il regolamento. Ricordiamo ciò che accadde per la legge n. 38-*bis*, che è rimasta per quattro anni senza regolamento di esecuzione!

PRESIDENTE. Il Ministero degli esteri non può certo inserire nella sua struttura una sezione valutaria, quindi è ovvio che i provvedimenti relativi alle normative valutarie dovranno essere emanati dal Mediocredito centrale.

Pongo in votazione l'emendamento Sanlorenzo 37. 2, favorevoli relatore e Governi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 37. 1, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 37. 3, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 37, con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Propongo in qualità di relatore, di adottare il seguente nuovo titolo:

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia ai Paesi in via di sviluppo.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Crippa, Salorenzo, Trebbi, Sarti Adolfo e Ferrari Marte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La III Commissione

constatato l'aggravarsi delle condizioni economiche e sociali di decine di paesi in "via di sviluppo", nei quali non si allentano le drammatiche situazioni di fame e malnutrizione, anche per le conseguenze dell'intollerabile peso dell'indebitamento estero;

sottolineata l'importanza dell'incremento delle risorse destinate ad una corretta politica di cooperazione allo sviluppo per contribuire a fronteggiare tale situazione e per dare impulso a processi di pace in molte zone del mondo;

atteso che in svariate sedi ed occasioni il nostro Governo ha annunciato impegni per questi scopi, assicurando che il nostro Paese perverrà entro il 1990 allo stanziamento dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo per la cooperazione allo sviluppo e che tale impegno è stato ribadito nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 4 giugno 1986;

impegna il Governo

a comunicare al Parlamento, in occasione dell'esame delle leggi finanziaria e di bilancio per il 1988, l'entità dei successivi stanziamenti annuali per la cooperazione allo sviluppo per il raggiungimento dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo ».

453/1/3

Gli onorevoli Trebbi, Crippa, Sanlorenzo, Canullo e Masina hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione

premesso

che senza la partecipazione attiva della donna alla politica di sviluppo non potrà esserci sviluppo;

che le donne dei paesi in via di sviluppo devono farsi carico dei 2/3 del lavoro e sono spesso elemento essenziale, portante della struttura economica e produt-

tiva di questi paesi pur ricevendo solo 1/3 del reddito;

che lo stesso DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE) sulle line direttive a sostegno della partecipazione delle donne allo sviluppo "precisa che è indispensabile prestare attenzione alla situazione delle donne nella società in cui vivono e alle funzioni da esse svolte nelle loro comunità;

che paradossalmente alcune proposte di sviluppo hanno sortito effetti peggiorativi dello *status* tradizionale delle donne indebolendone la loro identità culturale;

che il testo unificato della proposta di legge contempla nel suo articolato alcune novità positive che riconoscono la validità di iniziative e progetti specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia per assicurare l'integrazione delle donne nei progetti a sostegno della promozione della donna in campo economico, sociale e culturale.

impegna il Governo

al fine di assicurare una corretta interpretazione e applicazione della legge, a convocare una Conferenza nazionale di tutti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che operano nel campo della cooperazione sul tema della partecipazione della donna allo sviluppo ».

453/2/3.

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Accolgo entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

BERNARDO SANLORENZO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ADOLFO SARTI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana ed esprimo la soddisfazione del mio partito per il soddisfacente avvio di questo *iter* legislativo, che stamane realizza il « giro di boa » del voto alla Camera. È un eccellente risultato, tenuto conto della complessità della materia, delle sue vaste implicazioni, dell'interesse suscitato dal provvedimento, in settori qualificati dell'opinione pubblica, che si sono spesso fatti sentire anche in quest'aula. Faremo una valutazione più analitica quando il provvedimento sarà diventato legge, e cioè molto presto, presumibilmente, a causa della tradizionale sensibilità del Senato. Ma due osservazioni si impongono fin d'ora: la legge nasce con voto unanime, e in questa unanimità — che non contraddice i momenti di alta e vivace dialettica registrati nel dibattito — ogni forza politica, e dunque anche la nostra, ha fatto convergere la propria particolare sensibilità, la propria cultura e anche la propria storia. I valori portanti della visione solidaristica della democrazia cristiana in campo internazionale sono stati spesso evocati dai nostri rappresentanti in questo dibattito.

Si richiamano qui, con orgoglio, tali valori in questa verifica di concretezza che è data dall'approvazione di una legge.

Sottolineo quindi la soddisfazione del mio gruppo per i sensibili progressi che l'assetto organizzativo della cooperazione allo sviluppo si avvia a realizzare sul terreno della funzionalità e della trasparenza. Cospicua è la mobilitazione di mezzi finanziari dello Stato, ed anche più considerevole essa sarà nei prossimi esercizi. E più puntuale, rassicurante ed efficace deve risultare il controllo pubblico sul funzionamento del settore e sulla erogazione della spesa. Abbiamo contribuito a rendere più salde queste garanzie nell'onorare il nostro dovere di esercitare il sindacato parlamentare ed in considerazione dello straordinario contenuto umanitario della legge. Guai se sulla pressante attività che scaturirà da questa legge si stendesse la cortina del sospetto e della confusione. La preoccupazione di essere efficaci si è congiunta a quella di essere chiari e trasparenti.

Ringrazio in modo particolare il Governo, che si è mosso in quest'aula con spiri-

to di intelligente collaborazione e di grande disponibilità ed esprimo al relatore Bonalumi la riconoscenza dei commissari della democrazia cristiana e la nostra ammirazione. Egli ha interpretato in modo aperto ed adeguato le attese della nostra base di partito e la sensibilità del nostro retroterra, in cui il volontariato cattolico segna significative e propulsive presenze, ed ha confermato, al tempo stesso, il suo sicuro senso dello Stato, com'era nelle nostre aspettative.

BERNARDO SANLORENZO. Il gruppo comunista dà oggi il suo voto favorevole alla nuova legge che disciplina interventi, progetti, doni, crediti di aiuto per oltre 4 mila miliardi all'anno ai paesi in via di sviluppo.

Ci pare che si tratti di una legge fortemente innovativa, che acquista un particolare valore perché viene approvata da quasi tutti i gruppi fondamentali del Parlamento, perché ha avuto origine da una iniziativa parlamentare (primo progetto di legge di riforma quello comunista del 1984) e perché è stata scritta con un rapporto costante con tutti i soggetti vecchi e nuovi della cooperazione (imprese pubbliche e private, cooperative, enti locali, università, istituti di ricerca, eccetera).

Riteniamo che il testo sia stato positivamente migliorato rispetto a quello pur apprezzabile licenziato in sede referente, anche se non sono stati accolti alcuni dei nostri emendamenti.

Consideriamo importante che, in questa legislatura fatta soprattutto di decreti, si sia potuto instaurare con il Ministero degli affari esteri e con settori della maggioranza un rapporto corretto basato sulla chiarezza, sul confronto preciso non solo sui principi ispiratori della nuova legge, ma su tutta la struttura di gestione, di controllo, di verifica degli esiti della politica di cooperazione. Riteniamo quindi di grande importanza il fatto (noi lo auspichiamo vivamente) che l'altro ramo del Parlamento possa esaminare il testo che viene licenziato oggi in tempo utile perché la legge di riforma della legge n. 38 possa essere approvata entro il 28 febbraio 1977, in coincidenza con la scadenza della proroga della legge n. 73.

Il nostro paese (come tutti i paesi industrializzati) dovrà affrontare nel 1977 problemi enormi con le nazioni in via di sviluppo problemi che attengono proprio alla materia che abbiamo oggi disciplinato per quanto concerne l'emergenza, l'intervento straordinario e per quanto concerne una nuova politica di cooperazione allo sviluppo.

Si valuta che ancora nel 2010 il continente africano continuerà ad importare cento milioni di tonnellate di cereali: due volte il valore di quanto incassa dalle esportazioni agricole. La produzione per abitante potrebbe essere inferiore del 30 per cento (paragonabile al 1985) e soltanto quattro paesi potrebbero continuare ad esportare se non cambiano le cose. E l'UNICEF ha in questi giorni confermato che continuano a morire 280 mila bambini ogni settimana, nonostante tutto quello che si è fatto (o si è cercato di fare).

Quindi, deve continuare per l'Italia un impegno che non può affidarsi a campagne sporadiche o a stanziamenti straordinari.

Avremmo voluto nella legge un impegno scritto sullo 0,7 del prodotto interno lordo da raggiungere per una data certa, ma la maggioranza non se l'è sentita di scriverlo in una legge dello Stato.

Nello stesso tempo il terzo mondo ha accumulato ormai quasi mille miliardi di dollari di debito. E si affacciano ipotesi e pratiche di nuovo protezionismo che minacciano di bloccare le frontiere commerciali. I paesi in via di sviluppo hanno bisogno quindi, oggi più che mai, di una nuova politica di cooperazione di cui questa legge cerca di interpretare le varie forme. Ci pare che alla fine si possa dire che essa cerca di ampliare i soggetti possibili della cooperazione (settore pubblico e privato, cooperative, enti locali, università, eccetera); di far compiere a tutta la politica di cooperazione un salto di qualità nella trasparenza degli atti e nella verifica degli enti (bollettino, banca dati, unità di valutazione); di affidare al Parlamento sia il controllo politico proprio, sia l'indirizzo ge-

nerale e le scelte annuali dei paesi verso i quali concentrare le scelte; di definire ed accrescere i compiti del comitato consultivo, eliminando una centralizzazione dei poteri nella vecchia sezione speciale incompatibile con la dimensione delle somme di denaro pubblico già impegnate nel bilancio dello Stato; di rafforzare e qualificare la struttura tecnica per renderla capace di assolvere ai compiti di gestione di progetti plurisettoriali ed integrati.

Naturalmente si possono rilevare nella legge parti che avrebbero potuto esere meglio definite, ma l'articolo 37 fissa un compito molto delicato che il Ministero degli affari esteri dovrà affrontare con grande impegno e sollecitudine. Abbiamo voluto che nella legge fosse ribadita la funzione primaria che spetta a questo Ministero e cioè non solo la gestione complessiva degli interventi di emergenza, straordinari, e programmatori, ma la necessità che il regolamento di attuazione (che non fu mai emanato per la legge n. 38) sia scritto nei tempi previsti.

La nostra valutazione positiva della legge attende ora la prova dei fatti. La gestione di questa legge è però cosa che non può risolvere questa Commissione esteri, nemmeno in sede legislativa. Ci vorrà il controllo più attento ed oculato, e noi ci sentiamo già impegnati. Ma qui si arresta il nostro giudizio. Senza essere pregiudiziali per il futuro, voi sapete bene, cari colleghi, che noi vorremmo anche per questa legge ci fosse un governo assai diverso e una maggioranza alternativa. A carico di quello e di questa attribuiamo, pur nel positivo confronto sui contenuti, la responsabilità di non aver consentito che quella riforma fosse approvata assai prima di oggi, e di non aver assicurato una oculata gestione sperimentale della legge n. 73, di cui tuttavia abbiamo cercato di inserire nella nuova legge gli elementi innovatori.

MARTE FERRARI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sulla nuova legge, dopo un'esperienza complessivamente positiva anche di quanto è stato concretizzato a realizzazione della legge n. 73 dell'8 marzo 1985. L'esperienza di realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate, caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, ci ha permesso concretamente di misurare comportamenti e volontà, per dare risposte positive alla politica di cooperazione allo sviluppo dei singoli paesi interessati dai nostri interventi.

In questo ambito colgo la favorevole occasione per esprimere un concreto ringraziamento all'onorevole Francesco Forte, che nella sua qualità di sottosegretario impegnato all'attuazione della legge n. 73 del 1985, ha dato rispondenza a quanto era indicazione progettuale, nei termini fissati dal Parlamento.

Così anche ritengo giusto ringraziare l'onorevole Mario Raffaelli, che ha seguito fattivamente e con molta considerazione ed attenzione i lavori sia del Comitato ristretto, sia della Commissione in sede legislativa, affinché questa normativa venisse a far parte della legislazione del nostro paese nel modo migliore e più rispondente alle attese della politica di cooperazione allo sviluppo, che i socialisti hanno sottolineato nei loro atti politici di partito e di raccordo internazionale.

In materia i socialisti hanno rivolto il loro impegno affinché l'aiuto e la qualità del medesimo fossero sempre attuati per rafforzare l'indipendenza e migliorare la condizione sociale e civile di questi popoli.

Il testo che stiamo per approvare certo è e sarà considerato migliorabile, ma ritengo che la nostra Commissione offra al Senato una base fortemente positiva, da cui potrà scaturire una normativa modificata della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, che assegnerà al nostro paese una più forte e marcata capacità di coinvolgimento di tutte le iniziative, che aiuteranno a dare impulso alla politica per lo sviluppo, e non a rendere tale politica veicolo di inserimento per meglio asservire queste realtà ai paesi più industrializzati e forti.

Infine, ci impegniamo affinché la nuova normativa venga approvata al Senato in tempi brevi.

GIUSEPPE RAUTI. Il Movimento sociale italiano-destra nazionale esprime pesanti perplessità su questa legge, sulla struttura che essa prevede per gli aiuti alla cooperazione allo sviluppo, sulla « operatività » di questa struttura, sulla stessa composizione degli organi che in concreto dovranno gestirla, ma anche sull'« impostazione » che a quella struttura presiede. Secondo noi, si è persa una grande occasione: l'occasione di far fare agli aiuti ai paesi in via di sviluppo un vero e proprio « salto di qualità » — come ormai auspicano, quasi ovunque, in Occidente tutti gli specialisti ed esperti di questo gigantesco problema e le piú recenti acquisizioni della tanta « letteratura documentale » in materia —; l'occasione di introdurre elementi di novità nella gestione e nell'esecuzione di associare a questo sforzo — la cui entità ed il cui rilievo da ogni punto di vista stanno crescendo incessantemente sotto il profilo quantitativo — le competenze, le professionalità qualificate e qualificanti, le vere e proprie specializzazioni di cui l'Italia è ricca, le quali potrebbero positivamente essere impegnate, sperimentate e trovare nuovi campi di applicazione in quei paesi.

Bisogna partire da un dato di fatto: nonostante il fiume di aiuti e di miliardi che in questi anni è sceso dal nord al sud del mondo, i paesi che lo hanno ricevuto stanno peggio di prima. Salvo poche eccezioni, l'espressione « paesi in via di sviluppo » ormai è una locuzione che non corrisponde più alla realtà ed alle illusioni di qualche anno fa. Si tratta, purtroppo, di paesi in via di sottosviluppo; di paesi che vedono aumentare la loro popolazione, crescere l'emigrazione, diminuire il tenore di vita, calare paurosamente le risorse naturali, con difficoltà crescenti nelle esportazioni e con un'impennata irrefrenabile dell'indebitamento verso l'estero, con bilanci statali di fronte ai quali quelli dei paesi occidentali ed europei, per quanto squilibrati, appaiono di tutto o quasi incredibile riposo; di paesi e terre dove la desertificazione e le ricorrenti siccità impeversano su « tessuti » umani e socio-economici ridotti al di sotto della soglia della pura sopravvivenza, dove malattie e fame, o comunque malnutrizione generalizzata e cronica, « sciabolano » drammaticamente e quotidianamente.

Si vive sempre peggio nei paesi che si continuano a definire in via di sviluppo. Si muore sempre di più in quei paesi nei periodi di acuta crisi. Quasi nessuno di essi è riuscito o riesce a « decollare », non si vede traccia di una qualche efficienza o capacità operativa seria né emerge all'orizzonte la riassicurante presenza di qualche «componente» di capacità professionali autoctone all'altezza dei problemi locali e in grado di raccogliere le tante, devastanti sfide che pongono, ciascuna con i suoi connotati, le società locali sempre più allo sbando.

Questo, accennato per sommi e necessariamente sintetici cenni, non è un quadro pessimistico: è la realtà di ogni giorno come confermano tutte le inchieste, i dati statistici, le acquisizioni degli esperti.

Per questo ci si interroga; per questo ci si chiede se l'aiuto allo sviluppo concesso in questi anni non sia stato addirittura una « componente » sottilmente devastante delle società locali e non abbia, invece di aiutare, cooperato all'insorgere di nuovi e più gravi problemi, squilibri, crisi di fondo.

Avevamo tentato di recepire anche questa emergente preoccupazione — culturale e di coscienza al tempo stesso, com'è d'altronde l'immenso problema della cooperazione allo sviluppo — attraverso un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, nel quale si fissa, com'è prassi costante, la « filosofia » della legge. Avevamo chiesto che essa si andasse — nell'articolazione successiva — partendo dalla precisazione che gli aiuti italiani, oltre a rappresentare una componente organica della politica estera nazionale, consistessero in un complesso coordinato di iniziative, strutture, interventi pubblici e privati « programmati dallo Stato » ed avessero (ecco il punto che ancora, e soprattutto adesso giunti alla votazione finale, sottolineiamo) una caratteristica di fondo: fossero « volti a favorire lo specifico modello di sviluppo dei paesi interessati ». Lo scopo doveva essere sopratutto quello. Certo, doveva-

mo e dobbiamo cercare in quei paesi — come precisavamo nel nostro articolo 1 — « condizioni migliori di vita, di lavoro continuativo, di armonica convivenza civile (tutti concetti che ritroviamo poco o male o non ritroviamo affatto nell'articolo 1 approvato dalla schiacciante e strumentale convergenza della democrazia cristiana e del partito comunista italiano) e sociale » fronteggiando anche « le emergenze della fame, della siccità, della desertificazione, delle malattie, della disoccupazione e delle avversità naturali in genere » con quel contrassegno, con quello spirito cioè favorire un modello di sviluppo « specifico ». Avevamo aggiunto e ribadito il concetto chiedendo, altresì, che il nostro aiuto si svolgesse, si attuasse « nel rispetto delle tradizioni, degli usi e dei costumi delle popolazioni locali ».

In effetti, il Movimento sociale italiano-destra nazionale è stato sempre molto critico sulla vicenda degli aiuti al Terzo mondo non — come molti hanno potuto superficialmente ritenere — per qualche « ritardo » nostro di fronte al problema (che se c'è stato negli anni scorsi, abbiamo ampiamente superato e recuperato), ma in quanto non abbiamo mai condiviso quella che nel corso delle votazioni sugli articoli della « nuova » legge ho definito più volte « una persistente illusione di stampo illuministico » e anche « pateticamente ottocentesca », cioè ritenere di poter « calare » nelle realtà locali il nostro attuale modello di sviluppo, le sue strutture e i suoi ritmi, senza rendersi conto non solo che il Terzo mondo vive peggio — nonostante tutti gli aiuti italiani e dell'intero occidente — ma che dietro ad esso sta avanzando ed incalzando il Quarto mondo, quello della povertà assoluta e della fame senza scampo; quello della miseria dove niente organizzato o riesce ad organizzarsi e dove neanche un piú accentuato flusso di aiuti, a questo punto, riesce a far emergere un barlume di speranza.

Abbiamo l'impressione — e l'abbiamo ben netta in termini culturali oltre che di esame analitico dell'articolato della nuova legge — che non si sia voluti uscire dal cerchio rassicurante e gratificante della vecchia tematica sull'aiuto, sulla cosiddetta « cooperazione allo sviluppo », si sia voluto restare su quel piano ed a quel livello senza prendere coscienza che esso sta fallendo, è già fallito clamorosamente a giudicare dai risultati concreti (e ci si dica su quale altro piano dovremmo valutarlo, se non su quello dei risultati effettivamente ottenuti?).

Tutto ciò che la legge contiene, tutto ciò che qua e là indubbiamente innova rispetto alle strutture ed ai meccanismi della precedente n. 38, tutta l'esperienza che essa ha cercato di recepire e di assorbire sulla scorta di quanto ha via via costatato l'articolazione sul terreno della legge sugli aiuti all'emergenza (fatta attraverso il FAI) non è bastato a capire un altro aspetto che a noi appariva — ed appare — essenziale: si è ignorato il fatto che il grosso dei nostri aiuti (a parte l'urgenza che è talvolta soltanto alimentare e l'emergena che spesso è soltanto di natura sanitaria) andrebbe centrato sulla preparazione, sull'addestramento professionale da effettuare *in loco*, non nelle nostre scuole o città perché ciò sradica sottilmente allontanando dalle rispettive comunità e realtà, e spesso è foriero di mille vie, tentazioni, di emigrazioni verso altri paesi e non di ritorni verso la terra e la gente di origine. Né si è tenuto conto che una volta postici in questa prospettiva — l'unica valida e seria se ci si pensa senza schematismi e apriorismi — andava anche affrontato il problema preventivo dell'apposita « preparazione professionale » dei nostri « quadri », con la creazione di strutture professionali legate e connesse alla specificità locale.

Non dunque migliaia di studenti africani, asiatici e indoamericani da noi, ma migliaia di nostri « cooperanti » da loro, in quei paesi, tra quelle genti, prima di « addestrarsi », ad apprendere qualcosa per esempio nelle tecniche di costruzione con materiali cosiddetti poveri, nelle tecniche di irrigazione tradizionale o anche nelle medicine locali — traendo da quelle specificità tutto il positivo che indubbiamente c'è — per poi passare al vero e proprio addestramento professionale altrui. Solo questa era la strada o quantomeno un ten-

tativo di battere una strada nuova, visto che l'attuale non sembra foriera di risultati positivi, anzi vede accentuarsi il *gap*, il divario tra noi e quei paesi.

Avevamo anche tentato, attraverso vari emendamenti, di inserire capacità e competenze professionali nelle strutture ministeriali che dovranno concretamente « gestire » gli aiuti italiani; volevamo che in esse figurassero ufficialmente, formalmente, con competenze specifiche, gli ordini professionali, tutte le espressioni di quello che noi definiamo — ed è! — il « paese reale ». Invece, si è preferito restare sulla vecchia strada.

Gli aiuti allo sviluppo, che ormai ci impegnano per migliaia di miliardi ogni anno, resteranno « cosa loro », di alti burocrati (non si sa bene in base a quali criteri designati), di « esperti » i cui titoli verranno valutati esclusivamente dagli alti burocrati, di organizzazioni « volontarie » che — a parte quelle cattoliche di antica e sperimentata tradizione connesse agli ordini missionari e senza nulla togliere al sincero entusiasmo che talvolta le anima — ci appaiono chiaramente impreparate al compito. Si è aperta la porta sinanco agli enti locali — con una decisione presa a ristrettissima maggioranza, che speriamo il Senato voglia correggere — in termini di confusione estremamente pericolosa e foriera di chissà quale clientelismo, scandali e sperperi, mentre la si è tenuta ostinatamente chiusa a medici, ingegneri, urbanisti, geometri, eccetera, come se di costoro non si avesse bisogno laggiù, sul terreno, come si usa dire, tra quelle povere popolazioni.

Questa legge, infine, non ha recepito nulla del grande, immenso, incalzante dibattito che sta scuotendo l'intero occidente su un versante nuovo e ancora più drammatico. Giunte le cose a questo punto ci si sta interrogando se è lecito, se è possibile, se è ammissibile che l'aiuto sia completamente « acritico » verso certe terribili realtà locali.

Nel corso delle numerose sedute e discussioni ho sostenuto, e lo ripeto ora nella più qualificante occasione del voto finale, che in Italia si sta accettando una sorta di sconcertante *diktat:* il *diktat* del partito comunista italiano e della sinistra in genere secondo cui di « queste cose » non bisogna neanche discutere, che l'aiuto va dato sempre e comunque senza vedere, senza sentire. Ignoriamo che ovunque proprio di questo si comincia a discutere; che appena al di là del nostro confine, in Francia, stanno uscendo libri interi, libri scritti da gente di sinistra, che narrano, documentano, gridano in direzione contraria.

Si tratta soprattutto dell'Etiopia, ma anche di altri paesi africani in cui violenza e sopraffazione tendono a diffondersi. Certo, il caso dell'Etiopia è emblematico e per questo avremmo voluto sottolinearlo, in qualche modo « introdurlo » nella nuova normativa. C'è il rapporto di Amnesty del 1986; c'è il libro-documento di Bernard Henry-Levy, il quale è rientrato sconvolto da un viaggio in quelle terre; c'è la denuncia reiterata di Medicins sans frontières; c'è la recentissima opera dal titolo bellissimo e tragico *Silence, on tue* scritta da due esponenti non certo di destra, André Glcksmann e Thierry Wolton.

Cosa facciamo: ci turiamo le orecchie e ci chiudiamo gli occhi? Vogliamo ignorare che in Etiopia gli aiuti servono per lo più a sostenere il regime di Menghistu, a permettergli di fare terra bruciata in Eritrea e in Ogaden? Vogliamo ignorare che in Etiopia è in atto qualcosa di analogo — ma su scala maggiore, in termini quantitativi — al tentativo di Pol Pot in Cambogia (questo ci dicono tanti documenti, questo ci dimostrano tanti libri, ormai) di attuare una « completa sperimentazione marxista » (e collettivistivica) su milioni e milioni di contadini, sradicati in massa dalle loro terre, spostati a centinaia di chilometri di distanza e « villaggizzati » in condizioni disumane.

Avremo modo di riparlare specificatamente di questa situazione quando discuteremo di un certo accordo governativo stipulato con l'Etiopia che siamo riusciti ancora una volta, nei giorni scorsi, a far « espellere » dal calendario dell'Aula. Intanto, però, resta da sottolineare un'altra grande occasione persa: l'occasione di recepire un alto, nobile e drammatico dibat-

tito (che altrove è in atto) per rifugiarsi nella vecchia *routine*, rassicurante per certe pigrizie intellettuali e per certi interessi precostituiti, ma che ignora un altro dramma.

In conclusione, avremmo molti e qualificanti motivi quanto meno per astenerci. Non vogliamo restare « fuori », neanche formalmente, dal dibattito in corso su questi immensi problemi, né neghiamo che passi avanti siano stati compiuti, rispetto alla nuova normativa, per esempio nel settore dell'analisi dei « risultati concreti », nella più rapida, costante, informativa al Parlamento o in quello non meno importante e rassicurante della trasparenza, pubblicità e, speriamo ardentemente, limpidezza delle procedure per gli appalti, i progetti, i lavori, eccetera.

Per questo — anche perché taluni nostri emendamenti sono stati approvati ed altri inseriti, frutto di un'azione largamente concorde sviluppatasi nel Comitato ristretto nel corso di un accanito, duro lavoro durato mesi, al quale chi parla ha dato un buon appoggio, com'è da tutti riconosciuto — per tutto questo, dicevo, voteremo a favore con l'auspicio che la legge torni emendata e migliorata dal Senato e come gesto di speranza a favore dei più diseredati fra i popoli. Noi, in questo dibattito, vogliamo starci e restarci convinti di due cose — soprattutto ed essenzialmente — che il rapporto nord-sud, tra mondo sviluppato e mondo sottosviluppato rappresenta il problema di fondo dei prossimi decenni (molto più dei rapporti est-ovest) e che a questo immenso, drammatico, spaventoso problema solo le nostre idee, le nostre tesi, le nostre proposte potranno dare indicazioni concrete e realistiche, indicazioni attuali e moderne di soluzione.

ETTORE MASINA. Questa legge non ci piace, eppure voteremo a favore! Le due asserzioni non si contraddicono. Abbiamo collaborato diligentemente alla formazione dell'articolato rilevandone i limiti man mano che essi andavano manifestandosi, ma ciò nonostante ci prepariamo ad approvarlo. Riteniamo, infatti, urgentissimo uscire dalla situazione creata dalla nefasta diarchia della cooperazione internazionale che sta seminando l'Africa di dubbie realizzazioni, di allegre malefatte e di disastri antropologici. Tra le pagine meno entusiasmanti della cronaca di qusta legislatura vi sono quelle che, in materia, sono state scritte da alcuni con dilettantistica e razzistica filantropia, da altri con rapace malafede, da altri ancora con occhiuta condiscendenza.

L'iniziativa promossa dagli onorevoli Piccoli, Fortuna e Cicciomessere ha bloccato a lungo i lavori di rifacimento della legge n. 38 i quali, non si dimentichi, erano già stati iniziati; ha profondamente inquinato la comprensione popolare dell'ingiustizia in cui vive il cosiddetto Terzo mondo e delle cause che la generano; ha creato nuove zone d'ombra e assetti di potere nella gestione della cosa pubblica. Alla inopinata « diversione » dell'*iter* della riforma si sono poi sommate, quando esso è stato ripreso, l'inerzia o la diserzione dei gruppi di maggioranza nel Comitato ristretto o in sede referente (come abbiamo dovuto più volte denunziare) e così, alla fine, apparendo possibile o addirittura probabile che la presente legislatura non sopravviva alle brume dell'inverno, la nostra volontà di uscire dalla confusione e di ottenere un migliore assetto della politica di cooperazione ha dovuto trasformarsi in una corsa contro il tempo e in riluttanti compromessi.

La legge che stiamo per approvare è assai diversa e migliore dei documenti da cui prese il via dato che consente una maggiore trasparenza di gestione ed un più ordinato funzionamento di un settore assai importante della nostra politica estera, che si ricollega a grandi ideali, cristiani e laici, vivi nell'anima del popolo italiano. Lavorando alcuni di noi in stretto collegamento con gli organi di volontariato, siamo riusciti ad innovare positivamente alcuni aspetti delle attività delle organizzazioni non governative riconoscendo, com'era giusto e doveroso, l'importanza insostituibile del coinvolgimento femminile nello sviluppo e nella gestione della cooperazione. Ma questi risultati — dovuti, voglio ricordarlo, soprattutto ai pochissimi

colleghi (non più di quanti se ne contino sulle dita di una mano) che sin dall'inizio, con il relatore, sono stati presenti ad ogni momento legislativo, anche quando esso si trasformava in frustrante attrito contro l'inerzia o l'insensibilità dei gruppi di maggioranza — avrebbero potuto essere migliori se la Commissione avesse potuto, nelle sue varie istanze, lavorare con maggiore disponibilità di tempo e maggiore partecipazione.

Questa legge perciò nasce vecchia. Siamo riusciti ad inserirvi troppo poco di quanto è ormai acquisito da chi studia e lavora sul campo: infatti, permane l'artificiosa divisione in aiuto ordinari, straordinari e d'emergenza che appartiene ad una cultura obsoleta; non è prevista l'istituzione di un'ufficio antropologico quando ormai tutti i competenti pongono in guardia governi e organismi non governativi sui disastrosi risultati di interventi che somigliano a quelli di certi volonterosi i quali, soccorrendo la vittima di un incidente, gli spezzano la spina dorsale; alla puntuale definizione di organi dello Stato corrisponde l'assenza di una qualunque moderna definizione delle realtà con le quali desideriamo che l'Italia si misuri; si parla ancora di paesi in via di sviluppo quando a tutti è noto che quei paesi sono in via di sottosviluppo!

Confidiamo che il Senato possa migliorare l'articolato, mentre ci assumiamo l'impegno di tentare, per altra via, di ovviare a talune di queste carenze. Poiché, è vero, desideriamo che questa prima esitante, incompleta riforma possa presto entrare in funzione, la voteremo esprimendo nel contempo l'auspicio che la presidenza della Commissione — che ha già dimostrato la propria sensibilità in proposito — esperisca quanto è necessario affinché i deputati possano, come una volta in passato, verificare sul campo il funzionamento degli strumenti che il Parlamento ha approvato.

MASSIMO GORLA. Le modifiche che la III Commissione della Camera ha apportato alla legge n. 38 costituiscono un suo indubbio miglioramento. Alla fine, però, non posso evitare ancora una volta, come del resto altri colleghi hanno fatto, di lamentare l'insopportabile ritardo nell'*iter* legislativo di questa riforma.

Democrazia proletaria, accogliendo le osservazioni formulate e inviate a tutti i gruppi dal coordinamento della campagna per la cooperazione allo sviluppo fra i popoli, ha presentato a nome mio (e in molti casi assieme ai colleghi del partito comunista italiano e della sinistra indipendente) emendamenti che sono stati accolti e che hanno fortemente contribuito al miglioramento del testo finale. Tuttavia, il ritardo grave con il quale si è ottenuto questo risultato ha fatto sì che venisse licenziata una legge in parte « invecchiata » rispetto ai problemi ed alle scelte che attualmente la cooperazione allo sviluppo pone. Esse richiedono una discussione approfondita — che più volte ho sollevato — sul concetto di sviluppo da assumere e sulla concezione del ruolo dell'Italia, che dovrebbe essere meno di cura dei propri interessi e più di sostegno al progredire autonomo dei paesi, delle nazionalità oppresse e « pauperizzate » nel sud del mondo.

Dico questo poiché sono convinto che la materia trattata sia una parte decisiva della politica italiana, che non ritengo sufficientemente caratterizzata in senso autonomo e dal superamento coraggioso di ogni residuo di neo-colonialismo o neo-imperialismo, così come si configurano nelle attuali, rinnovate forme. Si continua a non trarre insegnamento alcuno dai disastri che l'industrialismo e i miti del progresso occidentale hanno prodotto nella società e nella cultura stessa dei paesi poveri del terzo mondo. In sintesi manca, nelle fondamenta politiche di questa legge, una filosofia politica di collocazione e ruolo internazionale del nostro paese che democrazia proletaria possa considerare accettabile. Particolarmente ridicolo mi pare agire nel campo della cooperazione dando per scontata la possibilità o, l'opportunità, di esportare una logica, o peggio, un modello di sviluppo che continua a riprodurre contraddizioni sempre più laceranti tra le modalità della sua crescita interna e l'interesse basilare, individuale e collettivo, della sua popolazione in materia di

condizioni di salute, ambientali e sociali di esistenza.

Esistono poi ragioni più specifiche del mancato, ma possibile miglioramento della legge in tema di trasparenza, controlli, ruoli e valorizzazione dell'impegno, individuale ed organizzato, esterno al personale ed alle strutture del Ministero degli esteri. Tale limite deriva dall'effetto combinato del ritardo imposto all'*iter* di questa legge e della frettolosità (e dunque superficialità) con la quale si è dovuto concluderla in questa sede, quella legislativa, necessaria per arrivare all'approvazione definitiva da parte del Senato prima della prossima scadenza della proroga per l'intervento straordinario, ma inopportuna politicamente data la complessità e l'importanza della materia.

Per tutte queste ragioni preannuncio, a nome di democrazia proletaria, la mia astensione.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato immediatamente a scrutinio segretario.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Bonalumi (453); Napolitano ed altri (1511); Gunnella ed altri (1551); De Michieli Vitturi ed altri (1560); Fortuna e Lenoci (2114); De Mita ed altri (3607) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (453-1511-1551-1560-2114-3607):

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreatta, Amato, Bianco Gerardo, Belluscio, Bonalumi, Canullo, Coloni, Crippa, Crucianelli, De Luca, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Guerrini, Intini, Lagorio, Malfatti, Masina, Napolitano, Pajetta, Petruccioli, Pontello, Portatadino, Pujia, Rauti, Rebulla, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo, Sarti Adolfo, Silvestri, Trebbi.

Si è astenuto:

Gorla.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO